

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

del 25 marzo 1976

**che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CEE) n. 3336/75**

(76/365/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75<sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 3336/75 della Commissione, del 22 dicembre 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV e VI<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3336/75, è stata indetta una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo; che, nel bando di gara<sup>(5)</sup> che accompagna tale regolamento, il quantitativo totale per il quale possono essere fissati il prelievo e/o la restituzione all'esportazione è di circa 775 000 tonnellate;

considerando che, conformemente al disposto dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3336/75, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione; che per tale fissazione deve essere tenuto conto fra l'altro dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3336/

75, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi l'importo della restituzione massima all'esportazione, nonché qualsiasi concorrente la cui offerta si riferisca ad un prelievo all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1; che la fissazione ha per oggetto un quantitativo di 53 000 tonnellate d'orzo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata, sulla base delle offerte presentate per il 25 marzo 1976, a 27,00 unità di conto per tonnellata.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1976.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU n. L 281 del 10. 11. 1975, pag. 78.<sup>(4)</sup> GU n. L 329 del 23. 12. 1975, pag. 20.<sup>(5)</sup> GU n. C 295 del 23. 12. 1975, pag. 6.